

# **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA** **PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI PERUGIA**

## **Art.1**

### **(Istituzione della Consulta)**

1. La Consulta Provinciale degli Studenti [in sigla e di seguito CPS] di Perugia è costituita da due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola d'istruzione secondaria superiore della provincia, statale o paritaria.
2. La CPS, istituita con il DPR 567/96 è totalmente indipendente.
3. Il mandato della CPS e di tutti i suoi incarichi ha durata biennale.
4. Tutte le attività svolte su iniziativa della CPS sono da considerarsi tempo scolastico a tutti gli effetti.

## **Art. 2**

### **(Funzioni della Consulta)**

1. La CPS di Perugia ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutti gli istituti d'istruzione secondaria superiore della provincia, e le sue funzioni sono di tipo informativo, di confronto e propositivo.
2. La Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia:
  - a. E' promotrice di iniziative culturali a livello provinciale, e assolve il compito di gestire rapporti interscolastici fra gli istituti e le scuole d'istruzione secondaria superiore della provincia;
  - b. Stimola le capacità progettuali delle scuole e degli studenti;
  - c. Promuove il confronto e la discussione fra tutti gli studenti riguardo a tutto ciò che concerne l'istruzione, e si propone di analizzare e valutare in maniera critica e costruttiva ogni iniziativa scolastica;
  - d. Formula proposte ed esprime pareri, in modo autonomo, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria [di seguito USR], all'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia [di seguito USP], agli Enti Locali e ad associazioni presenti sul territorio di competenza, con riferimento alle istanze educativo-culturali del mondo studentesco;
  - e. Può promuovere iniziative di carattere locale, nazionale, e transnazionale.
  - f. Su richiesta dell'USR può collaborare all'istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative e di orientamento.
  - g. Garantisce ciascun istituto d'istruzione secondaria superiore, tramite i propri rappresentanti nella CPS stessa, un'adeguata informazione per quanto riguarda l'evoluzione del sistema scolastico con particolare attenzione alle iniziative promosse dall'USR;
  - h. Vigila, tramite gli organi preposti al proprio interno, cooperando con i rappresentanti degli studenti dei Consigli d'Istituto delle singole scuole, su rispetto dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" [di seguito Statuto] (DPR 249/98 e successive modifiche) nei singoli istituti, assumendosi l'incarico di presentare eventuali problematiche di inadempienza attuativa all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, sollecitando i dovuti provvedimenti a riguardo.

### **Art. 3** (Organi della CPS)

1. La CPS è composta dai seguenti organi:
  - a. Il Presidente della CPS [di seguito Presidente]
  - b. Il Vicepresidente della CPS [di seguito Vicepresidente]
  - c. La Giunta Esecutiva [di seguito Giunta]
  - d. Due rappresentanti dell'Organo di Garanzia
  - e. L'Assemblea Plenaria

### **Art. 4** (Modalità d'elezione)

1. Nella prima riunione dell'Assemblea della CPS, convocata a cura del Dirigente dell'USR, è istituito il seggio elettorale composto da:
  - a. Un Presidente di seggio;
  - b. Uno scrutatore nominato da ogni candidato alla carica di Presidente della CPS e in ogni caso in numero non inferiore a due, scelti tra i membri della CPS;
  - c. Un segretario verbalizzante nominato dall'USR.
2. Il Presidente di seggio corrisponde al Presidente di Consulta uscente che, in caso d'impossibilità di assolvere il proprio compito, può delegare un membro della Giunta uscente. In assenza di una indicazione da parte del Presidente uscente, l'USR nominerà Presidente di seggio il Presidente di Consulta, o il membro di Giunta più recentemente decaduta che sia disponibile a svolgere l'incarico. L'ufficio di Presidente di Seggio è incompatibile con la candidatura a Presidente della CPS.
3. L'elezione avviene per mezzo di schede preparate dall'USR con la dicitura esterna "Presidente della CPS", "Giunta Esecutiva" e "Organo di Garanzia Provinciale", vidimate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori che ne convalidano l'autenticità.
4. Su richiesta di un terzo degli aventi diritto al voto può essere nominato un garante con lo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, che si rifà nella figura del Direttore dell'USR, o un suo delegato.
5. Le candidature a Presidente, a membro di Giunta e membro dell'Organo di Garanzia non sono incompatibili.
6. L'incarico di Presidente e di membro di Giunta sono incompatibili con quella di membro dell'Organo di Garanzia.
7. Nel caso un componente della CPS fosse eletto in incarichi incompatibili deve scegliere immediatamente dopo la conoscenza del risultato per quale optare, pena la decadenza da entrambi.
8. L'elezione del Presidente della Consulta avviene singolarmente e prioritariamente. terminate le operazioni di voto relative alla elezione del Presidente della CPS, il Presidente di Seggio procede ad avviare le operazioni di scrutinio.

9. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti nel primo turno di votazioni.
10. Nell'eventualità che nel primo turno di votazioni vi siano due candidati con parità di voti, si procede ad un secondo turno di ballottaggio e, in questa seconda votazione è eletto il candidato che ottiene più voti. In caso di ulteriore parità, si procede ad un secondo ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato anagraficamente più anziano.
11. Terminata la fase di scrutinio del Presidente, all'elettore vengono consegnate due schede distinte: una per elezione dei membri della Giunta, l'altra per l'elezione dei membri dell'Organo di Garanzia Provinciale. terminate le operazioni di voto, il Presidente di Seggio procede ad avviare le operazioni di scrutinio.
12. La giunta è eletta a scrutinio segreto con la possibilità di esprimere fino a 3 (tre) preferenze.
13. L'Organo di Garanzia è eletto a scrutinio segreto con la possibilità di esprimere fino a 2 (due) preferenze.
14. A parità di voti in Giunta e nell'Organo di Garanzia è eletto il candidato anagraficamente più anziano.
15. La validità del voto segue le regole di legge per ogni tipo di elezione, e in ogni caso si segue prioritariamente il criterio della chiara intenzione di voto dell'elettore.
16. Al termine delle votazioni il Presidente di seggio compie un controllo di legittimità volto a costatare la regolarità dello svolgimento delle elezioni e firma il verbale.
17. In caso contrario le elezioni saranno sospese fino a nuova disposizione.

## **Art. 5**

### (Funzioni del Presidente della Consulta)

1. Il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia:
  - a. Rappresenta la Consulta.
  - b. Convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta.
  - c. Stabilisce l'ordine del Giorno della Giunta.
  - d. Stabilisce punti straordinari e urgenti all'ordine del giorno delle Assemblee;
  - e. Cura l'esecuzione delle delibere, insieme alla Giunta.
  - f. Nomina il Vicepresidente, il segretario verbalizzante della Giunta e dell'Assemblea e i Presidenti delle Commissioni.
  - g. Cura i rapporti con gli Enti ed Istituzioni Locali e Nazionali per conto della Consulta.
  - h. Garantisce il regolare svolgimento delle sedute e il rispetto del presente regolamento.
  - i. Coordina le iniziative della CPS.
  - j. Modera il dibattito durante le riunioni dell'Assemblea e della Giunta.
  - k. Può ammonire o allontanare membri della Consulta, della Giunta, o esterni se turbano il regolare svolgimento delle sedute.
  - l. Nomina eventuali consulenti esterni gratuiti. Nel caso per questi sia richiesta un corrispettivo va approvato il finanziamento dalla Giunta.

- m. Riceve dall'USR, tutte le informazioni concernenti le questioni da dibattere in Giunta e la relativa documentazione;
- n. Presentare all'inizio del proprio mandato, una proposta di Programmazione annuale alla Giunta.

## **Art. 6** (Composizione della Giunta Esecutiva)

1. La Giunta si compone di:
  - a. Un Presidente, che è il Presidente della CPS;
  - b. Dodici membri elettivi,tutti e tredici aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Hanno diritto a partecipare senza diritto di voto:
  - a. Il Vicepresidente se non è membro eletto di Giunta.
  - b. I membri dell'Organo di Garanzia Provinciale.
  - c. Il Tutor.
  - d. Il docente referente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria con il solo scopo rappresentativo e propositivo.
  - e. Chiunque può partecipare alle sedute, previa autorizzazione della stessa.
3. In caso di mancanza di uno o più membri della Giunta per le cause di cui all'art. 13, si svolgeranno elezioni suppletive con le modalità di cui all'art. 4. Le preferenze di cui all'art. 4, comma 12, sono pari al numero dei mandati in giunta da assegnare diviso per due arrotondate per difetto, da un minimo di uno fino ad un massimo di tre.
4. Le elezioni di cui al comma precedente si terranno esclusivamente durante la prima riunione dell'anno scolastico, durante la prima riunione del mese di gennaio o durante la prima riunione utile sollecitamente convocata nel caso in cui in Giunta venissero meno un numero di componenti pari alla metà.

## **Art. 7** (Funzioni della Giunta Esecutiva)

1. La Giunta:
  - a. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea;
  - b. Relaziona alla Consulta ogni argomento posto all'ordine del giorno;
  - c. Riceve petizioni, proposte e mozioni dei vari membri e, se di competenza dell'Assemblea, le inserisce nell'ordine del giorno della prima riunione in calendario;
  - d. Cura l'esecuzione delle delibere insieme al Presidente;
  - e. Riceve dal Presidente o da un suo delegato tutte le informazioni a sua volta ricevute dall'USR;
  - f. Nel caso di segnalazione di particolari comportamenti da parte di membri della CPS, la Giunta può adottare provvedimenti disciplinari tramite sospensione o revoca della carica o porre il caso all'attenzione dell'Assemblea.
  - g. Discute, eventualmente modificare, e poi presentare all'Assemblea, la programmazione annuale presentata dal Presidente.
  - h. Appronta, al termine del proprio mandato, la relazione annuale della Consulta da inviare all'USR.

## **Art. 8** (Organo di garanzia)

1. L'Organo di Garanzia, uno interno ad ogni istituto ed uno provinciale, (previsto dall'art. 5, commi 2 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 , meglio conosciuto come "Statuto degli Studenti e delle Studentesse") è uno strumento di tutela e di garanzia, con il compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto, la conformità ad esso dei Regolamenti interni d'Istituto e intervenire quando vi siano due parti (persone o gruppi) che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.
2. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione arbitrale.
3. Ai due organi (provinciale e interno) possono ricorrere tanto gli studenti, quanto chiunque vi abbia interesse.
4. L'Organo di Garanzia provinciale è composto da:
  - a. due studenti designati dalla Consulta Provinciale degli Studenti, eletti secondo la modalità che si evince dall'Art. 4
  - b. tre docenti designati dall'Ufficio Scolastico Regionale
  - c. un genitore designato dall'Ufficio Scolastico Regionale
  - d. il Presidente, una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica (sono stati nominati: docenti e presidi anche in pensione, giudici minorili, docenti referenti della Consulta, avvocati...)
5. Prima di prendere una decisione, ed eventualmente stabilire chi abbia ragione, questo organismo ha il compito sia di discutere con le parti, che di farle discutere fra loro, per aiutarle a comprendere le reciproche ragioni e i reciproci torti, e per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di collaborazione.
6. L'Organo di Garanzia provinciale emana un parere vincolante in merito alle presunte violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto. Il parere deve essere chiesto dal Direttore dell'USR prima di decidere in via definitiva.
7. Ogni iniziativa dell'Organo di Garanzia deve essere presentata al Presidente, alla Giunta e all'Assemblea in via meramente informativa.

## **Art. 9** (Modalità di convocazione dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva)

1. Gli organi della CPS si riuniscono periodicamente, secondo quanto stabilito dalla stessa di anno in anno, in una sede attrezzata e messa a disposizione dall'USP;
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti dell'Assemblea, tramite fax dell'istituto di appartenenza, posta ordinaria o elettronica, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni per le convocazioni ordinarie e 48 (quarantotto) ore per quelle urgenti, che possono essere convocate anche per via breve (telefonicamente o via SMS).

3. Le convocazioni devono sempre riportare gli argomenti all'ordine del giorno stabiliti dal Presidente, dalla Giunta o presentati dalla Consulta, l'ora, il giorno di convocazione, la sede, e l'eventuale urgenza. Possono essere proposti argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo al termine della discussione.
4. La Giunta o l'Assemblea possono essere convocati d'urgenza, qualora ne sia richiesto da almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea, tre quinti della Giunta o dal Presidente, su motivato ordine del giorno.
5. Su richiesta di uno o più componenti dell'Assemblea, la stessa può invitare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto di voto, persone che direttamente o indirettamente possono portare un specifico contributo alle iniziative programmate dalla scuola o alla soluzione di problemi inerenti la stessa.

### **Art. 10** (Discussione)

1. La discussione è regolata dal Presidente o da una persona da lui delegata, che può fissare una durata massima degli interventi allo scopo di mantenere la "par condicio".
2. Il moderatore è tenuto a concedere immediatamente la parola, anche al di fuori dell'ordine d'iscrizione a parlare, qualora questa sia richiesta per una mozione d'ordine. Può essere concessa la parola per il fatto personale anche al di fuori dell'ordine d'iscrizione.
3. Eventuali argomenti da discutere, proposti dai membri dell'Assemblea, vanno trasmessi alla Giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno, che è obbligatorio, se gli argomenti sono presentati da un terzo dell'Assemblea. La Giunta è, in ogni modo, tenuta a considerare l'argomento presentato, qualora non vi siano problemi di tempo di discussione.
4. Le decisioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque componenti possono avvenire a scrutinio segreto, previa approvazione del Presidente.
5. Le votazioni su una deliberazione, a richiesta di un membro della Giunta o del Presidente, potranno avvenire anche su una parte della deliberazione stessa.
6. Tutte le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e chiunque, purché non intralci il regolare svolgimento della seduta, può assistervi.
7. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o della libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

### **Art. 11** (Verbali)

1. Per ogni seduta degli Organi della CPS è redatto il verbale da un incaricato Segretario Verbalizzante designato dal Presidente.
2. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere approvato alla successiva riunione dell'Organo della CPS.

3. Nel verbale deve figurare:
  - a. L'ordine del giorno.
  - b. Il numero dei membri presenti all'atto dell'appello iniziale, e ogni eventuale variazione nel corso della riunione.
  - c. Il nome dei membri presenti e assenti.
  - d. Una sommaria relazione di quanto avvenuto durante la riunione.
  - e. Riferimenti agli atti e ai documenti considerati.
  - f. Precisa attestazione delle delibere proposte e messe in atto.
  - g. Esatto resoconto dei risultati di ogni votazione.
  - h. Ogni membro degli Organi della CPS può chiedere che determinate frasi siano messe a verbale e che lo stesso sia approvato seduta stante, con le procedure usuali.

## **Art. 12** (Delibere)

1. La facoltà di presentare una proposta di delibera è riconosciuta solamente ai seguenti soggetti:
  - a. Ogni membro della Giunta.
  - b. Due terzi dei componenti dell'Assemblea.
  - c. Il Presidente.
2. Le delibere sono approvate dalla maggioranza relativa dell'Assemblea. In casi d'estrema necessità e urgenza, il Presidente insieme alla maggioranza della Giunta può approvare le stesse in via straordinaria.
3. Il potere esecutivo sulle delibere spetta alla Giunta insieme al Presidente o, in casi d'estrema necessità e urgenza, alle sue commissioni interne.
4. Le delibere rimangono a disposizione di ogni componente dell'Assemblea che sia interessato a riceverne copia, che deve rimanere esposta presso la sede della CPS.

## **Art. 13** (Sostituzioni, Assenze e Comportamenti)

1. I membri dell'Assemblea che decadranno per qualsiasi causa o che perderanno i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste durante gli anni scolastici e, soltanto in caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.
2. Nel caso in cui un rappresentante della Giunta o della CPS risulti assente per due volte a qualsiasi attività, decadrà dal suo incarico.
3. Per eventuali incarichi all'interno della CPS, diversi da membro di Giunta, subentrerà il primo dei non eletti nelle votazioni per quell'incarico
4. Per gli incarichi di nomina o delega il Presidente provvederà a nominare un sostituto, sentita la Giunta.
5. Sono ammesse le seguenti giustificazioni:
  - a. Certificato del medico curante.

- b. Certificato del Dirigente scolastico dell'istituto di appartenenza, per impegni scolastici
  - c. Certificato di impegni istituzionali.
  - d. Certificato del Distretto Militare.
  - e. Certificato delle Federazioni Sportive di appartenenza.
  - f. Certificato del datore di lavoro.
6. Sono valide altre giustificazioni con l'assenso di almeno la metà dei membri della Giunta più il Presedente, escluso il diretto interessato, se membro della Giunta.
7. Le giustificazioni vanno presentate entro la riunione successiva a quella dell'assenza anche tramite e-mail, posta ordinaria o fax, pena l'invalidità delle stesse.

#### **Art. 14** (Tutor)

1. Il Tutor è incaricato dal Presidente, sentita la Giunta.
2. Il Tutor sarà, in caso di manifesta disponibilità, il Presidente uscente; in caso contrario sarà scelto dal Presidente tra gli altri rappresentanti della Giunta uscente. E' consigliabile che il Tutor sia maggiorenne ed abbia maturato una certa esperienza a livello regionale, interregionale e nazionale.
3. Il tutor ha il diritto di partecipare agli incontri d'ogni livello e accompagnare il Presidente o i delegati minorenni, ricevendo il rimborso per le spese di viaggio e soggiorno.

#### **Art. 15** (Commissioni Di Lavoro)

La CPS ha la possibilità di suddividersi in commissioni autonome, ognuna delle quali con un compito preciso da portare avanti.

1. Costituzione delle Commissioni di Lavoro:
  - a. Le Commissioni sono costituite su richiesta dei membri della CPS.
  - b. Le Commissioni sono composte da un numero variabile di membri della CPS che decidono di farne parte, comunque non inferiore a tre. Ogni membro della CPS può fare parte o Presiedere un numero illimitato di Commissioni.
  - c. Il presidente di ogni Commissione è nominato dal Presidente della CPS, in forza di questo regolamento. L'incarico di Presidente di una Commissione è incompatibile con l'incarico di Presidente della CPS ma non con l'incarico di membro della Giunta o dell'Organo di Garanzia Provinciale.
  - d. Ogni anno si costituiscono tutte le Commissioni che la Giunta ritiene opportune, in aggiunta alle Commissioni "Giornata dell'Arte e Creatività" e "Comunicazione", che si occuperanno della Giornata dell'Arte e Creatività Studentesca e di tutti i mezzi con cui la CPS comunica all'esterno e all'interno di essa, che sono costituite di diritto.
2. Funzionamento delle Commissioni di Lavoro:
  - a. La Commissione è convocata dal suo Presidente, negli orari e luoghi che ritiene più opportuni. Se la riunione è convocata in orario scolastico essa è, come tutte le altre attività svolte su iniziativa della CPS, tempo scolastico a tutti gli effetti.
  - b. Il presidente della Commissione nomina, seduta per seduta, un segretario verbalizzante

- tra i membri della Commissione.
- c. Alla riunione della Commissione deve essere invitato il Presidente della CPS, ma la sua presenza non è necessaria per lo svolgimento dei lavori.
  - d. La Commissione svolge quanto le compete, presentando al Presidente della CPS e alla Giunta dettagliato resoconto di quanto detto e svolto. Solo il Presidente e la Giunta, come da regolamento, deliberano in materia.
  - e. Il Presidente della CPS e la Giunta possono delegare a una Commissione l'esecuzione di delibere riguardanti materie di sua competenza.

## **Art. 16** (Risorse Finanziarie)

1. Regole per l'accesso ai Fondi della CPS:
  - a. L'impiego dei Fondi a disposizione della CPS (art. 6 del D.P.R. 156/99 e D.P.R. 567/96) è subordinato alla presentazione di una richiesta di spesa alla Giunta, la quale delibera in merito alla richiesta con il potere di modificare l'entità della richiesta.
  - b. La Giunta dà mandato all'Istituto presso cui sono depositati i fondi di eseguire il pagamento in oggetto.
  - c. La Giunta può deliberare tetti di spesa e delegare la definizione dell'ammontare e del dettaglio all'organo della CPS che ha ricevuto l'incarico di attuare una delibera della Giunta, per consentire a questo di operare senza intralci.
  - d. La CPS può cercare di ottenere altri fondi o coperture di spesa, nel rispetto delle norme vigenti, concordando eventuali sponsorizzazioni e partneriati con altri enti pubblici o privati.
  - e. Il Presidente della CPS, per motivi di particolare urgenza, può deliberare spese fino a € 1500 (millecinquecento). Tali spese dovranno essere poi ratificate con gli ordinari procedimenti alla prima riunione utile della Giunta, pena l'illegittimità delle spese effettuate.
2. Tipologie di attività finanziabili
  - a. La CPS può finanziare attività culturali e ricreative di interesse studentesco, rivolte al più alto numero di studenti possibili.
  - b. Sono attività culturali e ricreative: le iniziative adatte a migliorare il bagaglio culturale degli studenti frequentanti, sia in ambiti curriculari che extra curriculari, iniziative sportive dilettantistiche tra studenti, feste e rinfreschi celebranti particolari momenti della vita scolastica.
  - c. La CPS vincola la concessione del finanziamento alla predisposizione di adeguata pubblicità all'attività, per garantire la sua conoscenza da parte del più alto numero di studenti possibili.
  - d. L'eventuale acquisto di materiale durevole comporta l'obbligo per l'Organo della CPS responsabile dell'esecuzione dell'attività di riconsegnare quanto acquistato al termine dell'iniziativa presso l'USR, nello stato di funzionamento in cui è stato acquistato, pena il risarcimento del danno.

## **Art. 17** (Disposizioni finali)

1. È possibile apportare modifiche al presente regolamento tramite presentazione di emendamento in riunione dell'Assemblea Plenaria avente tra i punti all'ordine del giorno la modifica del regolamento.

2. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate solo ed unicamente dall'Assemblea Plenaria, dopo l'approvazione della Giunta. Un emendamento diviene parte del regolamento quando riscuote i tre quinti dei consensi degli studenti aventi diritto al voto presenti all'Assemblea Plenaria.
3. Sono vietate modifiche del presente regolamento eseguite in prima e in ultima riunione annuale dell'Assemblea.